



CITTÁ DI ALGHERO
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 57 del 19.06.2026

Sommario

Articolo 1	2
Oggetto del regolamento.....	2
Articolo 2	2
Riferimenti normativi.....	2
Articolo 3	3
Aventi diritto.....	3
Articolo 4	3
Stalli di sosta generica	3
Articolo 5	4
Stalli di sosta personalizzata	4
Articolo 6	5
Commissione consultiva	5
Articolo 7	6
Disposizioni comuni per stalli di sosta	6
Articolo 8	7
Disposizione finali ed entrata in vigore	7

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di emanazione delle ordinanze per l'istituzione di stalli di sosta riservati ai titolari del contrassegno di parcheggio per persone con disabilità – Contrassegno Unificato Disabili Europeo CUDE (di seguito “contrassegno”).
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.

Articolo 2

Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento fa riferimento e rinvia, per quanto in esso non previsto, alla seguente normativa:
 - a) Legge 177/2024 e ss.mm.ii. (Nuovo codice della strada);
 - b) DPR n. 495 /1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - c) DPR n. 503/1996 e ss.mm.ii.(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
 - d) Legge n. 120/2010 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di sicurezza stradale);
 - e) Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - f) Legge 13/1989 (barriere architettoniche)
 - g) D.M. 5 luglio 2011 – Introduzione del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)
 - h) Circolare MIT n. 3811 del 21/3/2012 – Precisazioni sul contrassegno europeo
 - i) Legge 104/1992 – Art. 3 comma 3 (condizioni di gravità)
 - j) Circolare Ministero dei Trasporti 107/1996 (parcheggi personalizzati vicino a residenze)

Il presente regolamento, per quanto di competenza e nei limiti delle attribuzioni dell'Ente, si ispira altresì ai principi introdotti dal Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della riforma della disabilità, che promuove un modello fondato sulla centralità della persona, sulla valutazione personalizzata dei bisogni, sull'autodeterminazione e sulla piena partecipazione alla vita sociale, anche attraverso l'adozione di accomodamenti ragionevoli nello spazio pubblico.

Articolo 3

Aventi diritto

1. S'intendono destinatari delle disposizioni di cui al presente regolamento:
 - a) i cittadini residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Alghero, in possesso del contrassegno;
 - b) enti pubblici o privati, istituti di istruzione, associazioni e/o attività aventi finalità a servizio, ancorché non esclusivo, dell'utenza di cui alla precedente lettera a), che abbiano sede operativa nel Comune di Alghero.
2. I soggetti di cui sopra possono presentare segnalazioni per il reperimento di spazi di sosta generica per persone con disabilità (di seguito "stalli generici"). I soggetti di cui alla lettera a) possono anche presentare richiesta per l'istituzione di spazi di sosta personalizzata per persone con disabilità (di seguito "stalli personalizzati") nel rispetto dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 4

Stalli di sosta generica

1. Gli stalli generici sono spazi su area pubblica riservati alla sosta dei veicoli che trasportano i soggetti titolari del contrassegno, finalizzati a garantire e agevolare le esigenze di mobilità delle persone con disabilità.
2. Il Comune garantisce il rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 5 del DPR 503/1996, in ordine al numero di stalli generici, nella misura di almeno 1 posto ogni 50, o frazione di 50, posti disponibili nelle aree a parcheggio.
3. Le segnalazioni di cui all'articolo 3, inerenti alla carenza di stalli generici, dovranno riportare l'esatta ubicazione dell'area, anche mediante l'indicazione della via e del numero civico, qualora disponibili.
4. Sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione e delle eventuali segnalazioni ricevute, l'ufficio comunale preposto effettua le verifiche di cui al comma 2 con riferimento ad ogni singolo isolato, tenendo conto degli eventuali stalli generici già presenti su entrambi i lati della carreggiata stradale e provvede all'eventuale istituzione di nuovi stalli generici mediante apposita Ordinanza dirigenziale.
5. Gli stalli generici di cui al comma precedente non sono computati ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 11, comma 5, del DPR n. 503/1996.

Articolo 5

Stalli di sosta personalizzata

1. Ai sensi dell'art. 381 del DPR n. 495/1992, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità della persona interessata, il Comune, con propria ordinanza e tenuto conto del parere positivo della Commissione di cui all'art. 6, assegna a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno del soggetto autorizzato ad usufruirne.
2. La domanda per l'istituzione degli stalli personalizzati potrà essere presentata, secondo le modalità stabilite dall'ufficio comunale preposto, dai titolari del contrassegno in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) necessità di supporto alla deambulazione mediante appositi ausili ortopedici;
 - b) abilitazione alla guida con patente speciale;
 - c) In assenza dei requisiti di cui ai punti a) e b) titolari di contrassegno che, seppur non in possesso dei requisiti di cui sopra, ricorrono in particolari condizioni di invalidità, ai sensi dell'art. 381, comma 5 del D.P.R. n. 495/1992, possono presentare richiesta specificandone le motivazioni che saranno sottoposte alla commissione di cui all'art. 6.
 - d) indisponibilità, nel raggio di 50 metri dall'abitazione, di parcheggio pertinenziale privato o di altro parcheggio fruibile dal richiedente, anche di proprietà del nucleo familiare presso il quale la persona disabile dimora/risiede, ovvero di locali od aree che possano essere adibiti allo scopo anche previo cambio di destinazione d'uso degli stessi;
 - e) di non essere già titolare di uno stallo personalizzato.
3. La domanda dovrà riportare l'indicazione degli estremi degli elementi necessari per consentire la verifica dei suddetti requisiti (contrassegno, patente speciale di guida, dati identificativi relativi all'immobile di residenza, ecc.).
4. Gli stalli personalizzati potranno essere istituiti esclusivamente in prossimità dell'abitazione del richiedente nel rispetto di quanto disciplinato al successivo art. 7.
5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, gli stalli personalizzati potranno essere istituiti in prossimità dei luoghi di studio o di lavoro del richiedente fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), e a condizione che i predetti luoghi siano accessibili ai sensi della L. 13/89 e succ.mm.ii. e non dispongano o possano disporre di adeguate aree di parcheggio.
6. In caso di cambio di residenza o di cessazione delle condizioni necessarie per l'acquisizione del diritto, nonché in caso di decesso del titolare del contrassegno, deve essere data tempestiva comunicazione al Comune, entro il termine di 30 giorni, affinché si possa provvedere all'immediata dismissione dello stallo o alla sua riclassificazione in stallo generico. L'utilizzo dello stallo in assenza di requisiti o della relativa comunicazione sarà sanzionato secondo le norme del codice della strada.
7. Gli stalli personalizzati vengono concessi in uso esclusivo fino alla scadenza della validità del contrassegno ai quali sono associati. In sede di rinnovo del contrassegno, al verificarsi del

mantenimento del possesso dei requisiti necessari, il titolare potrà presentare istanza di proroga dell'ordinanza di istituzione dello stallo personalizzato, unitamente alla documentazione attestante la persistenza delle condizioni. La proroga potrà essere concessa senza il preventivo parere della competente Commissione, salvo che la stessa abbia disposto diversamente in occasione della precedente valutazione.

8. Per tali richieste si applica la legge sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii, fermo restando che i tempi di rilascio dell'autorizzazione sono subordinati alle necessarie verifiche ad opera della Commissione di cui all'art. 6.

Articolo 6 Commissione consultiva

1. Con decreto del Sindaco è costituita una Commissione consultiva per l'espressione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, in ordine alle pratiche relative all'istituzione degli stalli personalizzati.
2. La Commissione è composta da tre membri:
 - un dirigente comunale, con funzioni di presidente;
 - il Garante per i Diritti delle persone con disabilità del Comune di Alghero
 - un esperto in materia sanitaria in ordine alle valutazioni di cui al successivo comma 3.

I componenti assumono l'incarico a titolo gratuito, senza alcun compenso neanche in termini di rimborso spese.

3. La Commissione:
 - si riunisce ogni mese per esaminare le istanze di istituzione di stalli personalizzati e comunque ogni volta che si presenta la necessità, anche al fine di formulare osservazioni e proporre suggerimenti in ordine alla distribuzione degli stalli generici;
 - è chiamata a valutare le particolari condizioni di invalidità di cui all'art. 381, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992, richiedendo, se del caso, integrazioni e chiarimenti all'interessato;
 - formula il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, in termini di assenso, anche condizionato con riguardo alla validità temporale, o dissenso e trasmette agli uffici comunali preposti il relativo verbale entro dieci giorni dalla seduta.
4. Nell'espressione del parere di cui al presente articolo, la Commissione opera secondo un approccio di valutazione individualizzata, tenendo conto della specifica condizione della persona, del contesto abitativo e urbano di riferimento e delle concrete esigenze di mobilità, in coerenza con i principi introdotti dalla riforma della disabilità e nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
5. I termini per la verifica e gli adempimenti finalizzati al rilascio del provvedimento di istituzione degli stalli personalizzati sono disciplinati dalla L. 241/90. Salvo impedimenti o ritardi non imputabili a

questa Amministrazione, l'ordinanza di istituzione dello stallo è emessa entro e non oltre 45 gg dalla data di richiesta.

Articolo 7 Disposizioni comuni per stalli di sosta

1. Le segnalazioni e le domande potranno essere depositate presso il protocollo del Comune di Alghero o inviate via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it.
2. La verifica sulle condizioni di ammissibilità di nuovi stalli, siano essi generici che personalizzati, dovrà tener conto delle seguenti circostanze:
 - a) che l'istituzione del suddetto stallo di sosta non determini, a giudizio dell'Ufficio comunale preposto, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale e pedonale e ove la pavimentazione stradale in essere e la pendenza della carreggiata siano idonee a consentire, in condizioni di sicurezza, la salita e la discesa dal veicolo del titolare del contrassegno; non possono, in linea generale, essere realizzati stalli di sosta nei tratti stradali in cui le dimensioni della carreggiata siano tali da impedire la realizzazione di posteggi secondo quanto stabilito dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
 - b) che l'area interessata sia ricompresa nel perimetro del centro abitato così come definito nell'allegato 1, che viene individuato come area ad elevata intensità di traffico veicolare.
3. Le segnalazioni e/o le domande di cui agli artt. 4 e 5, da presentare secondo l'apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali competenti, che risultino carenti delle dichiarazioni e della documentazione necessaria non saranno verificate né sottoposte all'esame della Commissione.
4. Tutti gli stalli di sosta di cui al presente regolamento saranno realizzati mediante segnaletica orizzontale e verticale a cura dei competenti Settori comunali.
5. Ai sensi dell'articolo 157 del DPR n. 495/1992, la fermata dei veicoli che trasportano soggetti titolari del contrassegno è consentita anche in area ove non sia ammessa la sosta, per permettere la salita o la discesa degli stessi, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia.
6. Ai sensi dell'art. 188 comma 3-bis del Codice della Strada ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno, fermo restando gli stalli a essi riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.
7. In qualsiasi momento gli organi comunali competenti possono acquisire informazioni e svolgere accertamenti utili alla verifica del permanere delle condizioni originarie che hanno determinato l'istituzione degli stalli e al corretto utilizzo degli stessi.

Articolo 8

Disposizione finali ed entrata in vigore

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore, gli uffici competenti effettueranno una ricognizione generale sugli stalli di sosta generici e personalizzati esistenti provvedendo alla rimodulazione degli stessi secondo la previsione del presente regolamento.
2. Gli stalli personalizzati, autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di avere validità alla scadenza del relativo contrassegno. Il rinnovo seguirà quanto previsto dal presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore una volta trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge. Dalla data di entrata in vigore sarà pubblicato e consultabile sul sito Internet del Comune di Alghero.
4. Questo Regolamento, a far tempo dalla sua entrata in vigore, abroga il Regolamento precedente, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 5/12/2005
5. Le disposizioni di questo Regolamento saranno sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutare il loro impatto sull'organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, commerciale e produttivo.